

Provincia di Biella

**Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.543 del 10.10.2022**

**Concessione preferenziale d'acqua pubblica ad uso Potabile, derivata da n. 3 sorgenti tributarie del torrente Sessera, in Comune di Caprile, assentita alla Società CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. con D.D. n. 1.543 del 10.10.2022. PRAT. CAPRILE1.**

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile  
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

**DETERMINA**

1. di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 20 giugno 2022 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Cordar Valsesia S.p.A., relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
2. di assentire ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii., salvi i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Società Cordar Valsesia S.p.A. (Codice fiscale: 01271960021), con sede in Serravalle Sesia (VC), Fraz. Vintebbio – Regione Partite S.S. 299, la concessione preferenziale per continuare a derivare una portata massima istantanea complessiva di litri al secondo 3,90 ed un volume massimo annuo di metri cubi 122.600, cui corrisponde una portata media annua complessiva di litri al secondo 3,8876 d'acqua pubblica, da un gruppo di tre sorgenti (BI-S-0803, BI-S-0804 e BI-S-0805) tributarie del bacino del torrente Sessera, in località diverse del Comune di Caprile (BI), per uso Potabile (fornitura d'acqua al consumo umano tramite rete d'acquedotto d'interesse pubblico, nella gestione del servizio idrico integrato per il Comune di Caprile), con restituzione dei reflui nel medesimo bacino tributario, tramite collettori consortili e privati;
3. di accordare la concessione preferenziale, richiesta a suo tempo, con decorrenza dal 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii. e, secondo quanto disposto dall'art. 24 - comma 2 - lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., per un ulteriore periodo di anni 30, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.247 di Rep. del 20 giugno 2022

**Art. 9 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE**

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Caprile, entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua. La qualità dell'acqua fornita al consumo umano dovrà rispondere ai requisiti stabiliti dal D. Lgs. 2 febbraio 2001 n° 31, come modificato ed integrato con D. Lgs. 2 febbraio 2002 n° 27 e ss.mm.ii., a condizione che l'acqua sia sottoposta a preventivo e idoneo trattamento di disinfezione e a periodici controlli analitici di potabilità, effettuati per il tramite della competente Autorità Sanitaria, con cadenza e modalità da questa stabilite. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato

di effettuare accertamenti e/o misure. Fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e successive integrazioni o modificazioni in materia, in corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovrà essere ubicata e mantenuta, a norma dell'articolo 1 della L.R. 9 agosto 1999, n° 22 e ss.mm.ii., l'apposita targa contenente il codice identificativo univoco riferito esclusivamente alle opere di captazione in oggetto, che verrà consegnata contestualmente alla concessione stessa da parte dell'Ente concedente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della stessa L.R. A norma dell'articolo 3, comma 2 della citata legge regionale, il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento, in buono stato di conservazione, della targa di identificazione suddetta, che deve sempre risultare chiaramente leggibile. In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'autorità competente.

Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto od in parte, osservate potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge (omissis).

Il Responsabile del Procedimento  
Istruttore Direttivo Tecnico  
Geom. Lucio MENGHINI